

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

95.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3636)	1267
PRESIDENTE	1267, 1268, 1269
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1268
RICCI RAIMONDO	1268
SABBATINI GIANFRANCO	1269
TRANTINO VINCENZO	1268
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1269

La seduta comincia alle 9,20.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aggiornamento delle indennità

spettanti ai giudici popolari», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, nella seduta del 6 agosto 1982.

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre 1982 l'onorevole Ricci ha svolto la relazione sul disegno di legge.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO TRANTINO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro parere favorevole sul disegno di legge approvato dal Senato e ora al nostro esame.

È un provvedimento che certamente arriva all'approvazione con notevole ritardo, quando cioè già la vita quotidiana ha sopravanzato quelle esigenze che noi fingiamo di affrontare con questo provvedimento. Insistere, pertanto nel « remorare » ancora l'iter di questo disegno di legge costituirebbe una doppia colpa che supererebbe la stessa negligenza.

Credo, quindi, che si tratta di un atto dovuto; sappiamo, fra l'altro, che l'esercizio di questo dovere civile rappresentato dalla condizione di giudice popolare riveste un alto margine di rischio in quanto i processi ogni giorno diventano fonte di esposizione a pericoli; sappiamo, ancora (a parte le riserve che si possono sollevare sull'istituto) che i giudici popolari costituiscono un elemento insostituibile per l'amministrazione della giustizia e la serietà della loro funzione non può che avvalorare quanto ho appena detto e cioè che questo provvedimento rappresenta un atto dovuto.

In base a queste brevi considerazioni rinnovo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco le considerazioni già espresse al Senato e ritengo che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento abbiano migliorato il progetto di legge.

Nonostante questa normativa rientri in quella schiera di provvedimenti che si è soliti definire « leggine », a me pare che essa tuteli in modo adeguato e completo il problema delle indennità spettanti ai giudici popolari. Ritengo, inoltre, che l'approvazione di questo disegno di legge non possa che consentire un organico « riconoscimento » a questi giudici popolari, che esercitano un compito così importante e prezioso nel settore della giustizia.

RAIMONDO RICCI, *Relatore*. Non posso che prendere atto con soddisfazione della convergenza di opinioni espresse sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Indennità per i giudici popolari*). — Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.

Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabi-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

lita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, riportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione ».

(È approvato).

ART. 2.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

GIANFRANCO SABBATINI. Desidero confermare, in questa sede, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana

sul disegno di legge al nostro esame che servirà ad alleggerire una parte non secondaria dei fattori di crisi presenti in certi settori del nostro sistema giudiziario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna:

Disegno di legge: « Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari » (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3636).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boato, Bottari, Carpino, Carta, Casini, Dell'Andro, Felisetti, Fontana, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Mora, Onorato, Pennacchini, Raffaelli Mario, Revelli, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato, Trantino, Violante.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA